



Lodi, 30 marzo 2012  
Prot. N. 10890/2012  
Cat.01 Cl.06

## ORDINANZA N° 119/2012 DI REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE

### IL DIRIGENTE

- ❑ Visto l' Art. 107 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n°267;
- ❑ Visti gli Artt. 5, 7 e 37 del D.Lgs. 30 Aprile 1992 n°285 concernente l' approvazione delle norme per la disciplina della circolazione stradale;
- ❑ Visto il D.P.R. 16 Dicembre 1992 n°495, Regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della Strada;
- ❑ Vista la nota dell'Ass. Culturale Le due Città inerente le necessità di predisporre idonei provvedimenti viabilistici lungo il percorso della marcia non competitiva denominata "Runt4unity";

### **O R D I N A**

- ❑ Il giorno **12 Maggio 2012** dalle ore **15.00 sino al termine della marcia non competitiva**, è istituito, esclusivamente in funzione delle necessità connesse allo svolgimento della manifestazione, il divieto di transito esteso a tutte le categorie di veicoli lungo i tratti viari comunali, di seguito elencati compresi nel percorso (**partenza ed arrivo c/o il Parco Isola Carolina**):
  - **V.le Dalmazia**
  - **P.le 3 Agosto**
  - **Via Colle Eghezzone**
  - **Via Cagnola**
  - **Via della Costa**
  - **Via Arrigoni**
  - **Via Mattei**
  - **Via Lungo Adda Bonaparte**
  - **Via Isola Caprera**
  - **Bretella Largo donatori Sangue**
  - **V.le Savoia**
  - **Via Serravalle**
  - **P.za Ospitale**
  - **Via S.Francesco** (tratto P.za Ospitale ÷ Via Cavour)
  - **Via Cavour**
  - **C.so Roma** (tratto Via Cavour ÷ P.za della Vittoria)
  - **P.za della Vittoria**
  - **C.so Vittorio Emanuele II**
  - **P.le Matteotti**
- ❑ La prescrizione riguardante il divieto di transito riguarderà inoltre, sempre in funzione dello svolgimento della manifestazione, tutte le strade che abbiano immissione diretta nei sopra indicati tratti viari.

Le prescrizioni sono rese di pubblica conoscenza mediante l'esposizione di segnali stradali così come previsto dal D.P.R. 16 Dicembre 1992 n°495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada). L'ordinanza avrà, pertanto, efficacia e decorrerà immediatamente, se non diversamente specificato dalla posa della segnaletica stradale di circostanza.



## **D I S P O N E**

L'inosservanza delle prescrizioni previste dall'Ordinanza è punita ai sensi dell'Art.7 Del D.L.gs. 30 Aprile 1992 n° 285. I veicoli che impropriamente sostano nelle vie interessate dal presente atto, verranno rimossi e trasportati dal soggetto incaricato del servizio presso la depositaria autorizzata dalla locale Prefettura. La restituzione, ai legittimi proprietari, dei veicoli rimossi avverrà esclusivamente previo pagamento delle spese di rimozione, trasporto e custodia.

## **D E M A N D A**

Alla Polizia Locale ed ai restanti soggetti indicati dal vigente Art.12 del D.Lgs.30 Aprile 1992 n°285, l'osservanza della presente Ordinanza facendo obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare. Ai sensi dell'Art.37 D.Lgs. 30 Aprile 1992 n°285 e dell'Art.74 D.P.R. 16 Dicembre 1992 n°495, è ammesso ricorso contro la presente Ordinanza entro il termine di 60 (sessanta) giorni, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto. Il ricorso dovrà contenere oltre all'indicazione del titolo da cui sorge l'interesse a proporlo, le ragioni dettagliate dell'opposizione al provvedimento o all'Ordinanza, con l'eventuale proposta di modifica o di aggiornamento. Inoltre dovrà essere notificato, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, all'Ispettorato Generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e all'Ente competente all'apposizione della segnaletica, così come disposto dall'Art.37 del C.d.S. In via alternativa, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Lodi (Legge 06 Dicembre 1971, n°1034).

**La presente Ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio**

PC/pl

Il Dirigente  
**Ing. Giovanni LIGI**